(o)

SENTENZA N. 16/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in qualità di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai nn. **74592** e **74629** del registro di segreteria, depositato il 18.1.2025, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariarosaria Buscetto ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Santa Maria Capua Vetere (CE), via Convento delle Grazie n. 28 (pec: mariarosaria.buscetto@avvocatismcv.it)

contro

- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5, ivi domiciliato nonché rappresentato e difeso dal proprio dirigente dott.ssa Adele Volpacchio (pec: dipps018.1700@pecps.interno.it)

nonché contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento

Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

FATTO

L'odierno ricorrente, già dipendente della polizia di Stato ed in pensione dal 26.4.2018, ha adito questo Giudice affinché fosse accertata e dichiarata l'illegittimità della determina di liquidazione provvisoria della pensione di anzianità emessa dall'INPS in data 26.3.2018, della determina di riliquidazione emessa nell'anno 2020, nonché degli atti presupposti, rappresentati dai modelli PA04 con annessi fogli di calcolo emessi dalla Scuola Agenti della Polizia di Stato di Caserta nelle date del 12.2.2018 e del 6.11.2020, con condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione.
Nello specifico, ha evidenziato l'illegittimità dei suddetti provvedimenti sul presupposto che gli stessi avrebbero calcolato il rendimento retributivo alla data del 31.12.2011 applicando l'erronea aliquota del 72,60% in luogo della corretta aliquota del 77,23%. Ha rimarcato come detta aliquota si raggiungerebbe effettuando la seguente somma: anzianità contributiva di 20 anni alla data del 31.7.1997, corrispondente ad un'aliquota di calcolo del 44% + anzianità contributiva superiore a 6 mesi, tra servizio svolto e maggiorazione di 1/5, per il periodo dal 1.8.1997 al 31.12.1997, corrispondente a un'aliquota di calcolo dell'1,9% (per tale periodo il coefficiente applicabile al personale del comparto sicurezza/difesa dal 21°mo anno di servizio fino al fino al 31.12.1997 era il 3,60%) + anzianità contributiva di 15 anni, 7 mesi e 27 giorni per il periodo 1.1.1998 - 31.12.2011, corrispondente a un'aliquota del 31,33% (il coefficiente applicabile era il 2% per ogni anno di servizio). Il risultato della sommatoria corrisponderebbe all'aliquota del 77,23% (44% + 1,9% + 31,33%). Il ricorrente ha, infine, dedotto il mancato inserimento dell'ultimo miglio per la quota contributiva di pensione dal 1.1.2012.

Con comparsa del 20.11.2025, costituendosi in giudizio l'INPS preliminarmente formulava istanza di riunione del giudizio 74592 con il giudizio 74629.

Successivamente insisteva per la correttezza del calcolo e della liquidazione della pensione, e quindi anche della percentuale indicata nel prospetto di calcolo alla voce "coeff. tab "a" l. n. 965/1965 e art.17 l.724/94", che corrisponde al 0,72600 % evidenziando come l'equivoco derivasse dalla circostanza che la maggiorazione di anni 1, mesi 7 e giorni 27, pur collocandosi nell'anno 2017, risultasse evidenziata nel foglio di calcolo della pensione nel periodo dal 1998 -2011. Tale evidenziazione sarebbe errata collocandosi la maggiorazione nel periodo contributivo successivo al 2011. Pertanto, sosteneva come nel periodo dal 1998 al 2011 il ricorrente avesse maturato 14 anni di anzianità contributiva e non 15 anni, 7 mesi e 27 giorni, come erroneamente dedotto in ricorso. Aggiungeva di aver riliquidato nel 2025 il trattamento pensionistico in favore del ricorrente con l'inserimento della retribuzione effettiva alla data di cessazione del rapporto e il ricalcolo del montante relativo al 2018 e pagato le somme dovute con il cedolino di pensione del mese di novembre 2025. Una precedente ricostituzione della pensione era stata effettuata nel mese di aprile 2024 con pagamento effettuato nel mese di maggio 2024.

Concludeva domandando il rigetto del ricorso con condanna alle spese.

Con comparsa del 21.11.2025, costituendosi in giudizio il Ministero dell'Interno, in qualità di Amministrazione datoriale, chiedeva la cessazione della materia del contendere avendo provveduto al riesame della posizione del ricorrente e alla comunicazione dei dati giuridico-economici all'Ente previdenziale tramite la redazione del Modello PA04, unitamente al "foglio di calcolo pensione", in vista della riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento.

All'odierna pubblica udienza, presente soltanto l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS, il quale si è riportato al contenuto delle memorie depositate.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

In via preliminare, si dispone la riunione dei giudizi n. 74592 e n. 74629 in accoglimento dell'istanza formulata da entrambe le parti.

Nel merito, dalla documentazione in atti, si evince che l'INPS, nel corso dell'anno 2025, ha provveduto sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell'Interno alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, previo inserimento della retribuzione effettiva alla data di cessazione del rapporto e ricalcolo del montante relativo all'anno 2018.

Il pagamento degli arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, risulta effettuato con il cedolino di pensione del mese di novembre 2025.

Alla stregua dei motivi illustrati, si dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in ragione della integrale soddisfazione della domanda formulata con il presente ricorso.

Si dispone, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti, avendo l'Istituto previdenziale adempiuto in tempi non irragionevoli alla pretesa azionata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 14.01.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale